

## Guida alla Legge n.68/1999



# Convenzione ai sensi dell'art.11 Legge n.68/1999

### La finalità

La Legge n. 68/1999 (di seguito L. 68/1999) prescrive l'obbligo di avere alle proprie dipendenze una certa quota di lavoratori con disabilità, più o meno ampia in base all'organico aziendale: dall'insorgenza di tale obbligo, l'Azienda ha 60 giorni di tempo per rendersi adempiente (art. 3 e art. 9 L. 68/1999). In alternativa all'assunzione diretta è possibile, nello stesso termine, la sottoscrizione di una Convenzione per la gestione totale o parziale delle assunzioni previste (art. 7 L. 68/1999).

Con tale strumento l'Azienda può programmare le assunzioni necessarie nel corso di varie mensilità, favorendo una pianificazione degli inserimenti più ponderata e migliorando la connessione tra le attività produttive aziendali e le potenzialità del lavoratore.

### Chi ne può fare richiesta

Le Aziende obbligate o, comunque, interessate all'inserimento lavorativo di persone con disabilità.

### Caratteristiche della Convenzione art. 11

La Convenzione è un accordo tra Provincia di Cremona e Azienda che, oltre a consentire una pianificazione cadenzata delle assunzioni, garantisce l'impiego delle seguenti forme contrattuali:

- assunzione con contratto di lavoro a termine;
- assunzione con contratto di formazione;
- assunzione con contratto di inserimento;
- assunzione con contratto di apprendistato.

Tale strumento rende, altresì, possibile per la persona disabile lo svolgimento di tirocini formativi o di orientamento finalizzati all'assunzione, nonché il ricorso ad un periodo di prova più ampio di quello previsto dal singolo contratto collettivo applicabile, comunque nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Azienda che sceglie di utilizzare tale strumento si impegna anche a una effettiva e proattiva collaborazione con la Provincia. In tal senso la programmazione degli inserimenti è possibile rispetto a profili lavorativi compatibili con le candidature presenti nella banca dati degli uffici provinciali del Collocamento Mirato. Nel corso del tempo è possibile aggiornare gli accordi presi in origine.

Una volta approvata la Convenzione, l'Azienda è tenuta a valutare con attenzione le candidature inoltrate dalla Provincia attraverso il Centro per l'impiego competente, colloquiando i candidati segnalati e fornendo successivamente un riscontro dettagliato.

Nel caso in cui non ritenga adeguata la proposta di Convenzione, la Provincia può rifiutarne la sottoscrizione.

#### **Durata**

Le convenzioni possono avere durata minima di 6 mesi e massima di 5 anni pianificando annualmente l'inserimento di almeno il 20% delle assunzioni concordate. La convenzione deve, comunque, prevedere assunzioni annuali di almeno un lavoratore con disabilità.

### Rinnovo e aggiornamento della Convenzione.

In casi eccezionali la Provincia può valutare eventuali richieste dell'Azienda finalizzate all'ampliamento, al rinnovo o all'aggiornamento di Convenzioni già in essere. Attraverso tali istanze è possibile rideterminare la durata e gli impegni previsti originariamente.

La richiesta dovrà essere adeguatamente motivata con riferimento alle seguenti causali:

- modifica della quota d'obbligo in conseguenza di un aumento o riduzione del personale;
- riorganizzazione aziendale;
- difficoltà occupazionali;
- compensazione territoriale che incida sull'ambio territoriale provinciale;
- utilizzo di altri strumenti previsti dalla legge ai fini dell'adempimento della L.68/99;
- sospensione parziale o totale degli obblighi occupazionali.

In fase istruttoria la Provincia valuterà anche lo stato di adempimento degli impegni occupazionali precedentemente assunti e gli esiti delle misure adottate.



## Guida alla Legge 68/1999



# Convenzione ai sensi dell'art.11 Legge 68/1999

### Inadempimento della convenzione

La Provincia svolge un'azione di monitoraggio e di controllo dell'attuazione degli impegni assunti con la sottoscrizione della Convenzione. In caso di mancato adempimento per fatto imputabile al datore di lavoro, verranno segnalate le inadempienze alla Direzione Territoriale del Lavoro per gli eventuali provvedimenti di competenza e si procederà all'avviamento numerico per le unità lavorative corrispondenti secondo le modalità ordinarie.

### **Procedura**

Il datore di lavoro che intende usufruire della Convenzione, deve presentare richiesta seguendo la procedura indicata sul sito internet riportato nel riquadro sottostante.

Il modulo va inoltrato, sottoscritto dal legale rappresentante dell'Azienda, anche tramite PEC all'indirizzo protocollo@provincia.cr.it

### Supporto amministrativo e preselezione dei candidati

La Provincia di Cremona, tramite il proprio Ufficio Collocamento Mirato, affianca l'Azienda impegnata nell'adempimento degli obblighi di legge garantendo consulenza e supporto amministrativo. Le Aziende interessate possono, inoltre, fruire del servizio di preselezione e invio delle candidature forniti dalla Provincia attraverso i Centri dell'impiego territorialmente competenti.

### Vantaggi

In sintesi, la Convenzione presenta per il datore di lavoro firmatario i seguenti vantaggi:

- integrale adempimento degli obblighi tramite assunzioni nominative;
- graduale copertura della quota d'obbligo;
- assistenza costante degli operatori dell'Ufficio Collocamento Mirato e dei Centri per l'Impiego;
- possibilità di modificare o integrare il contenuto della Convenzione in corso d'opera o alla scadenza.

**CONTATTI** Sito internet:

www.provincia.cremona.it seguendo il percorso: "Lavoro -Servizio Politiche del Lavoro per i Disabili - Per le Aziende - Convenzioni art. 11".

Servizio consulenza aziendale:

Contatti: Tel. 0372 406660 - 0372 406536

collocamento.disabili@provincia.cremona.it